

**ATTO DI INDIRIZZO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DELL'UNIONE DEI COMUNI DI AGUGLIANO, CAMERATA PICENA, OFFAGNA, POLVERIGI E SANTA MARIA NUOVA CON QUELLE DEGLI ALTRI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI COMUNI ADERENTI.**

**(APPROVATO CON DELIBERA GIUNTA UNIONE N. 48 DEL 23/12/2011, ENTRATO IN VIGORE IL 23/12/2011)**

**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente atto di indirizzo, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, di cui costituisce parte integrante, definisce, ai sensi dell'art.8, c. 6 della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Polverigi, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione del 24/03/2011, gli indirizzi ed i criteri applicativi al fine di coordinare le attività dello Sportello Unico per le Attività Produttive (d'ora in poi Sportello Unico), al quale tutti gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, con quelle degli altri uffici dell'Amministrazione e dei Comuni aderenti.
2. Lo Sportello Unico costituisce unità organizzativa ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990.

**Articolo 2 – Definizioni**

1. Ai fini del presente atto di indirizzo, salva diversa indicazione, si intende per:
  - a) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990;
  - b) procedimento automatizzato: la procedura amministrativa disciplinata dall'art. 5 del Decreto;
  - c) procedimento unico ordinario: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 7 del Decreto formato da endoprocedimenti per i quali la normativa prevede il rilascio di un provvedimento espresso;
  - d) procedimento unico in variante allo strumento urbanistico: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 8 del Decreto;
  - e) procedura di collaudo: il procedimento amministrativo disciplinato dall'art. 10 del Decreto;
  - f) si intendono inoltre richiamate le definizioni di cui all'art. 2 della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Polverigi, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione del 24/03/2011 e dall'art. 1 del Decreto e le altre definizioni previste dalla vigente normativa.

**Articolo 3 –Fonti**

1. Fonti del presente atto di indirizzo sono:
  - a) la Costituzione della Repubblica Italiana;
  - b) la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  - c) il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
  - d) il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  - e) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
  - f) il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  - g) il Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;
  - h) la Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7;
  - i) deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni n. 3 del 17/01/2011, che ha attribuito all'Unione dei Comuni le funzioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
  - j) convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Polverigi, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione del 24/03/2011

**Articolo 4 –Attività escluse**

1. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente atto di indirizzo:

- a. gli impianti e le infrastrutture energetiche, ad eccezione degli impianti fotovoltaici di voltaggio inferiore al 20 kv,
- b. le attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive,
- c. gli impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi,
- d. le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi,
- e. le infrastrutture strategiche
- f. gli insediamenti produttivi di cui agli articoli 161 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
- g. gli impianti di smaltimenti e recupero rifiuti, di cui al D.Lgs. 152/06;

## **CAPO II – PRINCIPI ORGANIZZATIVI e STRUTTURA**

### **Articolo 5 - Dotazioni tecnologiche**

1. La trasmissione della documentazione agli altri uffici dell'Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti all'Unione che intervengono nel procedimento, deve essere garantito del Sistema informatico.
2. In particolare il sistema informativo dovrà garantire le seguenti funzioni:
  - a. il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
  - b. la modulistica con indicati tutti gli adempimenti necessari richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
  - c. la gestione automatica dei procedimenti, che abbiano quali requisiti minimi:
    - o l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente;
    - o uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica;
  - d. produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste e agli altri uffici ed enti interessati;
  - e. la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di impianti produttivi, che garantisca comunque la riservatezza del trattamento dei dati prevedendo anche l'anonimato, finalizzato in particolare alla ottimizzazione del servizio.

### **Articolo 6 – Responsabile dello Sportello Unico**

1. Alla direzione dello Sportello Unico è preposto il Responsabile del settore amministrativo - affari generali, dell'Unione dei Comuni, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione n. 14 del 07/04/2011. Fino alla copertura del posto in organico la direzione dello Sportello Unico è definita con Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 3 del 3/02/2011.
2. Il Responsabile sottopone all'Amministrazione relazioni annuali sull'attività svolta dalla struttura e sui piani di lavoro per l'attività della stessa, nell'ambito del Piano Risorse Obiettivi.
3. I piani di lavoro costituiscono la base per l'impostazione del piano esecutivo di gestione della struttura, nonché per la parte approvata, il punto di riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori.

### **Articolo 7 – Compiti del Responsabile dello Sportello Unico**

1. Oltre a quanto indicato nella Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Polverigi, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione del 24/03/2011 e nell'articolo precedente, il Responsabile dello Sportello Unico sovrintende a tutte le attività necessarie al buon funzionamento dello stesso ed in particolare:
  - a) coordina l'attività dei referenti e dei responsabili degli endoprocedimenti interessati ai procedimenti di cui al presente atto di indirizzo, al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza;
  - b) segue l'andamento degli endoprocedimenti di competenza degli Enti ed Organismi esterni all'Unione dei Comuni di volta in volta coinvolti nei procedimenti di cui al presente atto di indirizzo, interpellando il referente dello Sportello Unico presso l'Amministrazione ovvero direttamente, se necessario, gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
  - c) sollecita le strutture interne e gli enti esterni, in caso di ritardo o di inadempimenti;

- d) cura che siano effettuate le riunioni con le imprese, coinvolgendo, se necessario, le Amministrazioni e gli uffici di volta in volta interessati;
  - e) cura che siano effettuate con tempestività e chiarezza le comunicazioni agli interessati;
  - f) costituisce gruppi di lavoro, con le strutture interessate, per l'esame di problematiche organizzative o procedurali di interesse comune.
2. Il Responsabile organizza e detta disposizioni affinché la struttura impronti la propria attività ai seguenti principi:
- a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - c) rapida risoluzione di contrasti e di difficoltà interpretative;
  - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e) standardizzazione, informatizzazione e diffusione della modulistica e delle procedure;
  - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
  - g) fornitura di prestazioni accessorie e complementari a quelle di semplificazione procedimentale, con particolare riguardo alla informazione sui finanziamenti, sulle dinamiche economico-produttive, sulle possibilità occupazionali.
3. A tal fine la struttura attua:
- a) forme di collaborazione con i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le associazioni di categoria, i professionisti, le imprese;
  - b) accordi, convenzioni o altro atto relativo alla sponsorizzazione di iniziative dirette alla tutela del pubblico interesse e di quanto previsto dal presente atto di indirizzo.

#### **Articolo 8 - Formazione e aggiornamento**

1. L'Amministrazione dell'Unione dei Comuni persegue quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa. A tal fine, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e favorisce la formazione e l'addestramento professionale degli addetti assegnati allo Sportello Unico.

### **CAPO III – LINEE GUIDA ED INDIRIZZI GENERALI PER I PROCEDIMENTI DI CUI AL D.P.R. 160/2010**

#### **Articolo 9 - Procedimento automatizzato: SCIA**

1. Il procedimento automatizzato, di cui all'art. 5 del D.P.R. 160/2010, si attiva nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché le azioni di cessazione o riattivazione delle suddette attività, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'art. 19 della Legge 241/90.
2. La segnalazione è presentata allo Sportello Unico:
- a) direttamente, quando la SCIA non è contestuale alla Comunicazione Unica;
  - b) tramite il Registro Imprese della Camera di Commercio, quando la SCIA è contestuale alla Comunicazione Unica;
  - c) tramite le Agenzie per le Imprese, di cui al D.P.R. 159/2010 e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 160/2010.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Lo Sportello Unico, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati.
5. In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione della SCIA, lo Sportello Unico trasmette:
- a. in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità della SCIA, con conseguente inefficacia della stessa;
  - b. in caso di verifica positiva, la ricevuta di cui all'art. 5, c. 4 del D.P.R. 160/2010 e trasmette immediatamente, in via telematica, la SCIA e i relativi allegati alle amministrazioni e/o agli uffici competenti. In mancanza di trasmissione immediata

alle amministrazioni e/o agli uffici competenti, questa viene comunque effettuata da parte dello Sportello Unico entro 5 giorni dalla ricezione della SCIA.

6. L'interessato può avviare l'intervento o l'attività sin dal momento della ricezione della ricevuta di cui alla lettera b) del precedente comma, emessa in modalità automatica dal sito dello Sportello Unico tramite Web Browser, in mancanza sin dal momento della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider della PEC dello Sportello Unico.
7. Lo Sportello Unico, anche tramite le amministrazioni e degli uffici comunali competenti, verifica il possesso dei requisiti e dei presupposti, di cui all'art. 19, c. 1 della L. 241/90, necessari per l'esercizio dell'attività.
8. Le amministrazioni e degli uffici comunali competenti, comunicano con modalità telematica allo Sportello Unico, entro 10 giorni dalla ricezione della SCIA, le eventuali richieste istruttorie, che possono consistere esclusivamente in informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Unione dei Comuni o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
9. Lo Sportello Unico, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, di cui al comma precedente, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie,
  - a. entro 20 giorni dalla ricezione della SCIA, se questa riguarda materie di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni e/o dei Comuni aderenti allo Sportello Unico dell'Unione;
  - b. entro 30 giorni dalla ricezione della SCIA, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.L'interessato trasmette con modalità telematica allo Sportello Unico la documentazione richiesta, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesto entro il termine di cui al presente comma comporta l'archiviazione automatica della SCIA, con conseguente inefficacia della stessa. Lo Sportello Unico verifica la completezza della documentazione ed in caso di esito positivo trasmette immediatamente, e comunque entro i successivi 5 giorni, in via telematica, alle amministrazioni e agli uffici competenti, la documentazione integrativa pervenuta.
10. Le amministrazioni e degli uffici comunali competenti, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti necessari per l'esercizio dell'attività ne danno comunicazione allo Sportello Unico:
  - a. entro 50 giorni dalla trasmissione della SCIA o dalla trasmissione della documentazione integrativa di cui al comma precedente;
  - b. entro 20 giorni dalla trasmissione della SCIA o dalla trasmissione della documentazione integrativa di cui al comma precedente, se riguarda Scia in materia edilizia.
11. Lo Sportello Unico, entro 60 giorni o 30 giorni, nei casi di cui alla lettera b) del comma precedente, dal ricevimento della SCIA o dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma 9 del presente articolo, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dallo Sportello Unico, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.
12. È fatto comunque salvo il potere dello Sportello Unico, di assumere le determinazioni e/o i provvedimenti di cui all'art. 19, c. 3 ultimo periodo e comma 4.
13. È fatto comunque salvo il potere dello Sportello Unico, di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

#### **Articolo 10 - Procedimento automatizzato: SILENZIO ASSENSO**

1. Il procedimento automatizzato, di cui all'art. 5 del D.P.R. 160/2010, si attiva anche nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché le azioni di cessazione o riattivazione delle suddette attività, sono soggette alla disciplina del silenzio-assenso, di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'istanza è presentata allo Sportello Unico:
  - a. direttamente;
  - b. tramite le Agenzie per le Imprese, di cui al D.P.R. 159/2010 e nel rispetto delle modalità di cui all'art. 6 del D.P.R. 160/2010.

3. Lo Sportello Unico, al momento della presentazione dell'istanza, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della stessa e dei relativi allegati.
4. In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico trasmette:
  - a. in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza, con conseguente inefficacia della stessa;
  - b. in caso di verifica positiva, la ricevuta di cui all'art. 5, c. 4 del D.P.R. 160/2010 e trasmette immediatamente in via telematica l'istanza e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti. In mancanza di trasmissione immediata alle amministrazioni e agli uffici competenti, questa viene comunque effettuata da parte dello Sportello Unico entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. L'interessato può avviare l'intervento o l'attività dal momento del rilascio del titolo autorizzatorio o comunque decorsi i termini di cui all'articolo 2 della Legge 241/90, o i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, decorrenti dalla ricezione della ricevuta di cui alla lettera b) del comma precedente, emessa in modalità automatica dal sito dello Sportello Unico tramite Web Browser, in mancanza della ricezione della ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal provider della PEC dello Sportello Unico. Il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
6. Le amministrazioni e degli uffici comunali competenti, comunicano con modalità telematica allo Sportello Unico, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, le eventuali richieste istruttorie, che possono consistere esclusivamente in informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Unione dei Comuni o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
7. Lo Sportello Unico, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, di cui al comma precedente, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie,
  - c. entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, se questa riguarda materie di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni e/o dei Comuni aderenti all'Unione;
  - d. entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.

L'interessato trasmette con modalità telematica allo Sportello Unico la documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesto entro il termine di cui al presente comma comporta l'archiviazione automatica dell'istanza, con conseguente inefficacia della stessa. Lo Sportello Unico, verifica la completezza della documentazione ed in caso di esito positivo trasmette immediatamente, e comunque entro i successivi 5 giorni, in via telematica, alle amministrazioni e agli uffici competenti, la documentazione integrativa pervenuta.
8. I responsabili delle fasi endoprocedimentali coinvolti nel procedimento automatizzato di silenzio-assenso devono trattare le parti di istruttoria o le attività di verifica e controllo loro affidate senza aspettare pareri o nulla osta di altri enti o uffici comunali che a loro volta curano altri aspetti di loro competenza. L'esito delle varie istruttorie di competenza dovrà pervenire allo Sportello Unico almeno 5 giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 5 del presente articolo.
9. Per gli atti in materie di competenza diretta dello Sportello Unico, come esplicitati all'art. 6, c. 1 lettera a) della Convenzione, lo stesso provvede ad adottare gli atti o ad emettere i pareri di propria competenza entro lo stesso termine di cui al comma precedente, anche avvalendosi della facoltà di indire, entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della Legge 241/90, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
10. L'esito delle varie istruttorie di competenza degli uffici comunali dovrà pervenire allo Sportello Unico:
  - a. entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa di cui al comma precedente, nel caso in cui riguardi interventi edilizi che non richiedono il parere della Commissione edilizia comunale;

- b. entro 50 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa di cui al comma precedente, nel caso in cui riguardi interventi edilizi che richiedono il parere della Commissione edilizia comunale.
- 11. Per gli atti in materia di edilizia produttive, di competenza degli Sportelli Unici Edilizia dei Comuni aderenti, gli stessi provvedono all'emanazione dell'atto istruttorio in materia edilizia, che costituisce atto interno e non ha valenza autonoma e non è soggetto a pubblicazione, nonché, all'eventuale calcolo di contributi concessori e le relative modalità di pagamento, che dovranno essere corrisposti prima della notifica del provvedimento finale.
- 12. Gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni coinvolte hanno come unico interlocutore lo Sportello Unico. Tutte le eventuali richieste o comunicazioni al richiedente vengono effettuate per il tramite dello Sportello Unico.
- 12. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici devono pervenire al Responsabile dello Sportello Unico in modalità esclusivamente telematica.
- 13. Raccolti tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti, comunque denominati, il Responsabile dello Sportello Unico, entro il termine di cui al comma 5 del presente articolo adotta il provvedimento conclusivo, in caso di esito favorevole dell'istruttoria di merito o comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10/bis della Legge 241/90, in caso di esito negativo dell'istruttoria di merito.
- 14. Lo Sportello Unico provvede a comunicare all'utente la conclusione del procedimento unico, il rilascio del titolo autorizzatorio, l'ammontare dei diritti di segreteria e oneri accessori e trasmette il titolo autorizzatorio in modalità telematica.
- 15. Il titolo autorizzatorio, qualora incorpori un parere a costruire di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/01, è pubblicato per estratto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni e del Comune interessato.
- 16. I tempi per l'inizio lavori e fine lavori dell'impianto produttivo sono quelli previsti nel D.P.R. 380/01 e decorrono dalla data di rilascio del titolo unico.
- 17. È fatto comunque salvo il potere dello Sportello Unico, di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge 241/90.

#### **Articolo 11 - Procedimento unico: ORDINARIO**

- 1. Il procedimento ordinario, di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010, si attiva nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché le azioni di cessazione o riattivazione delle suddette attività, non sono soggette alla disciplina del Capo I del D.P.R. 160/2010.
- 2. L'istanza è presentata allo Sportello Unico direttamente dal richiedente. Il procedimento viene attivato secondo l'iter indicato all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e si articola in singole fasi istruttorie endoprocedimentali secondo le modalità e i tempi di cui all'art. 7 del D.P.R.160/2010. Lo Sportello Unico per le fasi istruttorie endoprocedimentali si affida ai servizi comunali specifici di competenza e a Enti/Amministrazioni terzi.
- 3. Lo Sportello Unico, al momento della presentazione dell'istanza, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della stessa e dei relativi allegati. In esito alla verifica, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, lo Sportello Unico trasmette:
  - a. in caso di verifica negativa, la dichiarazione di irricevibilità dell'istanza, con conseguente inefficacia della stessa.
  - b. in caso di verifica positiva, l'istanza e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti.
- 4. Le amministrazioni e gli uffici comunali competenti, comunicano con modalità telematica allo Sportello Unico, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte dello Sportello Unico, le eventuali richieste istruttorie, che possono consistere esclusivamente in informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'Unione dei Comuni o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
- 5. Lo Sportello Unico, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie:
  - a. entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza, se questa riguarda materie di competenza esclusiva dell'Unione dei Comuni e/o dei Comuni aderenti all'Unione;

- b. entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.
7. Decorsi 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che lo Sportello Unico abbia provveduto alla richiesta di eventuale documentazione integrativa di cui al comma precedente, l'istanza si considera correttamente presentata.
8. L'interessato, nel caso di richiesta di documentazione integrativa, trasmette con modalità telematica allo Sportello Unico la documentazione richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. La mancata trasmissione della documentazione integrativa richiesto entro il termine di cui al presente comma comporta l'archiviazione automatica dell'istanza. Lo Sportello Unico verifica la completezza della documentazione ed in caso di esito positivo trasmette immediatamente, e comunque entro i successivi 5 giorni, in via telematica, alle amministrazioni e agli uffici competenti, la documentazione integrativa pervenuta.
6. I responsabili delle fasi endoprocedimentali coinvolti nel procedimento unico ordinario dovranno trattare le parti di istruttoria o le attività di verifica e controllo loro affidate senza aspettare pareri o nulla osta di altri enti o uffici comunali che a loro volta curano altri aspetti di loro competenza.
7. L'esito delle varie istruttorie di competenza degli uffici comunali dovrà pervenire allo Sportello Unico
  - a. entro 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa di cui al comma precedente, nel caso in cui riguardi interventi edilizi che non richiedono il parere della Commissione edilizia comunale;
  - b. entro 50 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza o della documentazione integrativa di cui al comma precedente, nel caso in cui riguardi interventi edilizi che richiedono il parere della Commissione edilizia comunale;
8. Per gli atti in materie di competenza diretta dello Sportello Unico, come esplicitati all'art. 6, c. 1 lettera a) della Convenzione, lo stesso provvede ad adottare gli atti o ad emettere i pareri di propria competenza entro lo stesso termine di cui al comma precedente.
9. Gli enti esterni sono tenuti a fornire la documentazione ed i pareri richiesti entro i termini fissati dalla normativa regionale, in mancanza dai Protocolli d'Intesa o in mancanza entro il termine previsto per le relative amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza.
10. Per gli atti in materia di edilizia produttive, di competenza degli Sportelli Unici Edilizia dei Comuni aderenti, gli stessi provvedono all'emanazione dell'atto istruttorio in materia edilizia, che costituisce atto interno e non ha valenza autonoma e non è soggetto a pubblicazione, nonchè, all'eventuale calcolo di contributi concessori e le relative modalità di pagamento, che dovranno essere corrisposti prima della notifica del provvedimento finale.
11. Gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni coinvolte hanno come unico interlocutore lo Sportello Unico. Tutte le eventuali richieste o comunicazioni al richiedente vengono effettuate per il tramite dello Sportello Unico.
12. Tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici devono pervenire al Responsabile dello Sportello Unico in modalità esclusivamente telematica.
13. Raccolti tutti gli atti istruttori e i pareri tecnici richiesti, comunque denominati, il Responsabile dello Sportello Unico, entro 30 giorni dalla verifica della completezza della documentazione, di cui al comma 3 del presente articolo o dalla verifica della completezza della documentazione integrativa di cui al comma 5 del presente articolo:
  - a. nel caso di esito favorevole dell'istruttoria di merito, adotta il provvedimento conclusivo ovvero
  - b. nel caso di esito negativo dell'istruttoria di merito, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di cui all'art. 10/bis della Legge 241/90 al quale fa seguito l'adozione del provvedimento conclusivo di diniego ovvero
  - c. nel caso di:
    - i. necessità di acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni;
    - ii. richiesta da parte del soggetto interessato;
    - iii. richiesta da parte dell'Agenzia per le Impresepuò indire una Conferenza di Servizi ai sensi e per gli effetti degli articoli da 14 a 14-quinquies della L. 241/90 o delle altre normative di settore.

La conferenza di servizi di cui alla lettera c) del presente comma è sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le intese, nulla osta, concerti o assensi da parte di altre pubbliche amministrazioni abbiano una durata superiore ai novanta giorni ovvero nei casi previsti dalle discipline regionali.

14. Decorso il termine di cui al comma precedente, senza che lo Sportello Unico abbia agito in una delle modalità di cui al comma precedente e scaduto il termine previsto per le altre pubbliche amministrazioni o uffici per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza lo Sportello Unico, conclude in ogni caso e immediatamente, o comunque entro i successivi 5 giorni, il procedimento, prescindendo dall'avviso delle altre amministrazioni o uffici aditi. In tal caso, salvo l'omessa richiesta dell'avviso, il Responsabile dello Sportello Unico non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli stessi avvisi.
15. Lo Sportello Unico provvede a comunicare all'utente la conclusione del procedimento unico, il rilascio del Titolo Unico, l'ammontare dei diritti di segreteria e oneri accessori e trasmette il titolo Unico in modalità telematica.
16. Il Titolo Unico, qualora incorpori un permesso di costruire di cui al D.P.R. 380/01, è pubblicato per estratto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni e del Comune interessato.
17. I tempi per l'inizio lavori e fine lavori dell'impianto produttivo sono quelli previsti nel D.P.R. 380/01.

#### **Articolo 12 - Procedimento unico: IN VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO**

1. Il procedimento unico in variante allo strumento urbanistico, di cui all'art. 8 del D.P.R. 160/2010, si attiva nei casi in cui l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, le azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento o riattivazione delle suddette attività, comporti una variante allo strumento urbanistico comunale, che abbia le seguenti caratteristiche:
  - a. non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o
  - b. individui aree insufficienti a tal fine.
2. L'interessato presentata allo Sportello Unico una richiesta di convocazione, in seduta pubblica, della conferenza di servizi di cui al comma 1 dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, allegando:
  - a. la documentazione e gli elaborati progettuali che contengano e precisino le caratteristiche e le finalità produttive ed economiche dell'insediamento;
  - b. una tavola specifica con l'indicazione della variante urbanistica proposta con la dimostrazione del rispetto degli standard minimi di legge;
  - c. una dichiarazione sulla impraticabilità di soluzioni progettuali alternative, tali da escludere o ridurre il contrasto con lo strumento urbanistico.
3. Il Responsabile dello Sportello Unico, entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza, verifica, tramite gli uffici comunali competenti, la presenza delle due seguenti condizioni oggettive:
  - a. lo strumento urbanistico non individua aree destinate all'insediamento di impianti produttivi;
  - b. le aree previste sono insufficienti in relazione al progetto presentato.
4. Qualora sussistano le condizioni sopra elencate, il Responsabile dello Sportello Unico, al fine di verificare la sussistenza del pubblico interesse connesso alla eventuale variante allo strumento urbanistico, chiede alla Giunta del Comune interessato di esprimersi motivatamente, con apposta delibera, sull'esistenza o meno dell'interesse pubblico.
5. Verificate tutte le condizioni e l'esistenza dell'interesse pubblico coinvolto, il Responsabile dello Sportello Unico convoca una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'art. 14.bis, c. 1 della Legge 241/90, che si conclude in una seduta unica.
6. Entro 60 giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza di servizi di cui al comma precedente, il richiedente, qualora non già consegnata, dovrà consegnare tutta la documentazione tecnico/amministrativa necessaria allo svolgimento della conferenza decisoria di cui al comma successivo.
7. Acquisita la documentazione di cui al comma precedente, il Responsabile dello Sportello Unico convoca una conferenza di servizi, in seduta pubblica. La convocazione della conferenza viene



pubblicata per estratto per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio Comunale e dell'Unione dei Comuni.

8. I controinteressati hanno titolo a presentare allo Sportello Unico scritti e memorie difensive entro la data di convocazione della conferenza di servizi. Lo Sportello Unico prende visione e si pronuncia su tali atti in sede di conferenza dei servizi.
9. I lavori della conferenza di servizi convocata per l'esame del progetto comportante la variazione dello strumento urbanistico vigente, hanno valenza esclusivamente tecnica e sono presieduti dal Responsabile dello Sportello Unico. La Conferenza è composta dai tecnici individuati ed invitati dal Responsabile dello Sportello Unico che hanno il diritto di espressione. Partecipano, invece, in qualità di uditori, i soggetti proponenti il progetto e gli eventuali soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, che vi abbiano interesse.
10. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, ove sussista l'assenso della Provincia espresso in quella sede, il Responsabile dello Sportello Unico provvede, entro 5 giorni dalla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, alla pubblicazione del progetto e di tutti gli atti della Conferenza, ai sensi della Legge n. 1150/1942, e secondo le modalità stabilite dall'art. 26 della Legge Regionale n° 34/92 e successive modifiche ed integrazioni. Tutta la documentazione viene depositata per pubblica visione presso il Servizio Sportello Unico per 60 giorni consecutivi al fine di raccogliere osservazioni, proposte e/o opposizioni. I 60 giorni di deposito decorrono dalla data dell'ultima pubblicazione avvenuta.
11. Entro 5 giorni dal decorso del termine di cui al comma precedente, il Responsabile dello Sportello Unico trasmette al Sindaco del Comune interessato il verbale della Conferenza di servizi, la cui deliberazione in merito deve essere inserita all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale.
12. In caso di deliberazione favorevole del Consiglio Comunale, questa deve essere pubblicata sul B.U.R. così come previsto dall'art. 26 della L.R. 34/92 e successive modifiche ed integrazioni.
13. Il Responsabile dello Sportello Unico entro 5 giorni dalla esecutività della Deliberazione di Consiglio Comunale provvede a redigere il provvedimento conclusivo che autorizza la realizzazione del progetto.
14. In caso di deliberazione sfavorevole del Consiglio Comunale, il Responsabile dello Sportello Unico comunica all'interessato il mancato accoglimento da parte del Consiglio Comunale della proposta di variante allo strumento urbanistico, adottando il diniego all'istanza presentata.
15. I tempi per l'inizio lavori e fine lavori dell'impianto produttivo, approvato secondo le modalità previste dal precedente comma, sono quelli previsti nel D.P.R. 380/01.
16. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Articolo 13 - Parere Preliminare**

1. Gli interessati possono richiedere allo Sportello Unico un parere preliminare ai sensi dell'art. 8, comma 2 del D.P.R. 160/2010 e successive modifiche ed integrazioni sulla conformità alle normative vigenti.
2. L'istanza corredata del progetto preliminare, deve essere presentata dall'interessato allo Sportello Unico, elusivamente, in via telematica.
3. Lo Sportello Unico, entro 5 giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette il progetto preliminare allo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune interessato e/o agli altri uffici comunali o pubbliche amministrazioni interessate, che entro i successivi 20 giorni devono trasmettere allo Sportello Unico la propria pronuncia sulla conformità, allo stato degli atti, del progetto preliminare con i vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica, territoriale e urbanistica e/o con le altre normative vigenti di riferimento.
4. Il Responsabile dello Sportello Unico comunica l'esito della richiesta al soggetto interessato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza. In caso di esito favorevole, il richiedente, entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione del parere preliminare, dovrà presentare tutta la documentazione tecnico/amministrativa necessaria per l'approvazione del progetto definitivo.

5. Dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma precedente, il procedimento segue quanto previsto dall'art. 11 del presente atto di indirizzo, ma con la riduzione alla metà dei termini previsti per la conclusione del procedimento.
6. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le procedure afferenti alle strutture di vendita di cui agli articoli 14 e 15 della L.R. 10 novembre 2009, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 14 - Chiarimenti tecnici**

1. Qualora occorranza chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, il Responsabile dello Sportello Unico, anche su richiesta dell'interessato o delle amministrazioni coinvolte o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o di soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, entro 10 giorni dalla richiesta di chiarimenti, convoca anche per via telematica, dandone pubblicità sul portale, una riunione, di cui è redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. La convocazione della riunione comporta la sospensione dei termini, per un periodo non superiore a 30 giorni, per il rilascio del provvedimento finale per il procedimento ordinario di cui all'11 del presente atto di indirizzo e la sospensione dei termini concernenti i controlli da effettuare ai sensi dell'art. 19, c. 3 della Legge 241/90 per il procedimento automatizzato di cui all'art. 9 del presente atto di indirizzo.
3. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività eventualmente avviata.

#### **Articolo 15 – Procedura di collaudo**

1. Il soggetto interessato comunica allo Sportello Unico l'ultimazione dei lavori, trasmettendo:
  - a. la dichiarazione del direttore dei lavori con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità, ove l'interessato non proponga domanda ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
  - b. il certificato di collaudo effettuato da un professionista abilitato, solo nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. Lo Sportello Unico, entro 2 giorni, trasmette la documentazione di cui al comma 1 alle amministrazioni ed agli uffici comunali competenti.
3. Qualora le amministrazioni ed agli uffici comunali competenti attestino, dalla certificazione trasmessa, la non conformità dell'opera al progetto ovvero la non rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, entro 10 giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al comma precedente, richiedono allo Sportello Unico l'adozione dei provvedimenti necessari di cui al comma successivo.
4. Nel caso in cui, dalla certificazione trasmessa, non risulti la conformità dell'opera al progetto ovvero la sua rispondenza a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi di mero errore materiale, lo Sportello Unico, anche su richiesta delle amministrazioni o degli uffici competenti di cui al comma precedente, adotta, entro 15 giorni dalle comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo, i provvedimenti necessari assicurando l'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge, ivi compresa la riduzione in pristino a spese dell'impresa, dandone contestualmente comunicazione all'interessato. L'intervento di riduzione in pristino può essere direttamente realizzato anche da parte dell'imprenditore stesso.
5. Nel caso di presentazione della domanda di agibilità, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, si seguono le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento in merito al procedimento di silenzio-assenso.
6. L'attività potrà essere avviata, qualora non sia necessario un ulteriore titolo abilitativo previsto dalle specifiche norme di settore, dal momento della trasmissione allo Sportello Unico della documentazione di cui al comma 1, lettera a) e b). Nel caso di presentazione della domanda di agibilità di cui al comma precedente, l'attività potrà essere avviata, qualora non sia necessario un ulteriore titolo abilitativo previsto dalle specifiche norme di settore, dal momento del rilascio del certificato di agibilità, in mancanza decorsi i termini cui all'art. 25, c. 4 del D.P.R. 380/2001.

7. Le amministrazioni ed agli uffici comunali competenti sono tenuti ad effettuare i controlli circa l'effettiva rispondenza dell'impianto alla normativa vigente entro 90 giorni dalla trasmissione della documentazione, salvo il diverso termine previsto dalla disciplina regionali.
8. Le Amministrazioni e le Autorità competenti pubblicano sul portale i provvedimenti, conformativi ed interdettivi, nonché le sanzioni amministrative applicate ai sensi del presente articolo, in mancanza gli stessi non potranno essere adottati dalle Amministrazioni e le Autorità competenti.
9. Nei casi previsti dal D.P.R. 380/2001, l'imprenditore comunica allo Sportello Unico l'inizio dei lavori per la realizzazione o modificazione dell'impianto produttivo.

#### **CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

##### **Articolo 16 - Tariffe**

1. I diritti di istruttoria e relative spese di cui all'art. 12 della Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Polverigi, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione del 24/03/2011 sono definiti nella misura di cui all'allegato A al presente atto di indirizzo.

##### **Articolo 17 - Norme transitorie e di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto di indirizzo, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al D.Lgs. 112/08, al D.P.R. 160/2010 e alla legge 241/90, nonché alla Convenzione per la regolamentazione dei rapporti tra l'Unione e i Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Offagna e Polverigi, di cui alla Delibera di Giunta dell'Unione del 24/03/2011 e allo statuto e al regolamento dell'Unione dei Comuni sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e agli altri regolamenti comunali e/o dell'Unione dei Comuni disciplinanti le normative di settore.
2. Le disposizioni contenute nei vigenti regolamenti comunali o dell'Unione dei Comuni in materia di attività produttive devono essere interpretate alla luce delle disposizioni di semplificazione contenute nella legge 241/1990, nel D.P.R. 160/2010 e senza necessità di modifica o abrogazione espressa delle stesse.

##### **Articolo 18 - Entrata in vigore**

1. Le presenti linee guida entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni.

##### **Articolo 19 - Pubblicità delle linee guida**

1. Al presente atto di indirizzo deve essere assicurata ampia pubblicità.
2. Copia dello stesso deve essere sempre tenuta a disposizione del pubblico, anche per via telematica, perché chiunque ne possa prendere visione o estrarre copia.